

## ASSOCIAZIONE LA SELVATICA ETS

### STATUTO



#### ART. 1 - (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una Associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "**ASSOCIAZIONE LA SELVATICA ETS**", da ora in avanti detta "Associazione", con sede legale nel Comune di Grosseto (GR) e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

#### ART. 2 - (Scopo, finalità, attività)

L'Associazione ha come scopo quello di:

- *tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio naturale della Maremma Toscana attraverso azioni concrete di rimboschimento, rinverdimento e recupero ambientale, in risposta ai danni provocati da incendi, degrado, siccità e cambiamento climatico, per un percorso condiviso di responsabilità ambientale e sociale;*
- *il miglioramento delle condizioni di vita della fauna selvatica e domestica, favorendone il recupero, la cura e le attività di primo soccorso in situazioni di difficoltà o emergenza, nonché attività di prevenzione del randagismo;*
- *la diffusione e la promozione di una cultura e di una sensibilità ambientalista, di un modello di vita più sobrio con minori e migliori consumi.*

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione e scambio di beni o servizi.

L'Associazione svolge quindi in via esclusiva o principale le attività previste:

- dalla lettera e) (*interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo*);
- dalla lettera f) (*interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio*);
- dalla lettera d) (*educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*);

In particolare, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo si propone di:

In via esemplificativa e non esaustiva, l'Associazione si propone di:

- a) conservare, tutelare e valorizzare la fauna selvatica e domestica, autoctona ed esotica, mediante attività di recupero, soccorso, riabilitazione, cura, mantenimento e gestione;
- b) realizzare programmi di riproduzione, reintroduzione e, ove consentito, liberazione in natura di animali idonei, collaborando con enti pubblici e privati, centri di recupero, istituti scientifici, veterinari e organizzazioni del settore;
- c) salvaguardare habitat ed ecosistemi naturali, terrestri e marini, attraverso attività di monitoraggio, tutela, ripristino ambientale e progetti finalizzati alla conservazione della biodiversità;
- d) promuovere attività di educazione, formazione e divulgazione ambientale mediante corsi, seminari, conferenze, iniziative didattiche, campagne informative e programmi di sensibilizzazione rivolti a cittadini, scuole, enti pubblici e privati, anche ai fini della promozione di un turismo sostenibile e responsabile;
- e) svolgere attività di ricerca, studio e monitoraggio in materia di fauna, biodiversità, ecologia e conservazione della natura, anche in collaborazione con istituti universitari, enti scientifici, scuole di ogni ordine e grado e tutti i soggetti pubblici e privati interessati alle tematiche e problematiche ambientali;
- f) realizzare e gestire progetti, strutture, iniziative e partenariati destinati alla tutela ambientale e al recupero della fauna.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

### **ART. 3 - (Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione sia persone fisiche sia enti, associazioni, fondazioni, imprese sociali, società ed altri soggetti collettivi che condividono le finalità dell'Associazione e che partecipano alle attività con la loro opera, competenze, risorse o sostegno.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- *se persona fisica*, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- *se persona giuridica*, l'indicazione della ragione sociale, della sede, del codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica anche certificata, fornendo il nominativo ed i dati del proprio rappresentante;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4 - (Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi, se maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

#### **ART. 5 - (Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa

gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato, ed avrà effetto da tale data.

L'associato può decadere automaticamente dall'Associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro 30 giorni dalla scadenza del termine richiesto.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **ART. 6 - (Organi)**

Sono organi dell'Associazione:

- *l'Assemblea;*
- *il Consiglio Direttivo;*
- *il Presidente;*
- *l'Organo di controllo, ove nominato*
- *l'Organo di Revisione, ove nominato.*

#### **ART. 7 - (Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante messaggio di posta elettronica, anche certificata, o raccomandata a mano, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo comunicato dall'associato al momento dell'iscrizione e risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- discute e approva i programmi dell'attività svolta e da svolgere;
- approva il bilancio consuntivo e, eventualmente, il bilancio sociale;
- determina il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente all'interno dei membri già come sopra eletti del Consiglio Direttivo;
- elegge i membri dell'Organo di Controllo, ove nominato;
- elegge il componente dell'Organo di Revisione, ove nominato;
- revoca, per giusta causa, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo e/o dell'Organo di Revisione;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
- delibera - su proposta del Consiglio Direttivo - circa lo scioglimento e la messa in liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione nonché lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum

costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello fissato per la seconda, nella quale occorre la presenza, di persona o per delega, di almeno un quarto dei soci aventi diritto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti, di persona o per delega, in assemblea.

#### **ART. 8 - (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 esercizi, con possibilità di essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo, qualora rimanga in carica la maggioranza dei Consiglieri, continuerà provvisoriamente ad operare senza il membro morto o dimesso, sino all'Assemblea successiva, la quale nominerà nuovi membri in sostituzione che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato degli altri membri in carica.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri in carica, l'intero Consiglio Direttivo viene considerato decaduto, continua ad operare in regime di prorogatio e deve essere rinnovato dall'Assemblea prontamente convocata a tale scopo.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante messaggio di posta elettronica o raccomandata a mano, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 3 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori possono intervenire nel Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 9 - (Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, è rieleggibile e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 10 - (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, dura in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

#### **ART. 11 - (Organo di Revisione)**

L'Organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

È formato da un revisore legale iscritto al relativo registro, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

#### **ART. 12 - (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

#### **ART. 13 - (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 14 - (Risorse economiche)**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- *quote associative annuali ordinarie e straordinarie,*
- *contributi pubblici e privati,*
- *donazioni e lasciti testamentari,*
- *rendite patrimoniali,*
- *proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS,*
- *proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS,*
- *proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.*

#### **ART. 15 - (Bilancio di esercizio)**

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo entro il 31 Marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

#### **ART. 16 - (Libri)**

L'Associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

#### **ART. 17 - (Lavoratori)**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

#### **ART. 18 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

#### **ART. 19 - (Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
**UFFICIO DI GROSSETO**

ALLEGATO

Registrato il

Mod.

14/04/26 al n. 444  
3